



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sulcis Iglesiente

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE TEMPORANEE

Art. 1 – Istituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale istituisce, mediante apposita deliberazione, le Commissioni consiliari consultive Temporanee, stabilendone le competenze ed eleggendone i componenti.
2. Le Commissioni Consiliari consultive temporanee hanno durata fino al termine del mandato consiliare.
3. Il numero dei membri di ciascuna commissione è stabilito in quattro consiglieri comunali, compreso il Presidente, di cui un componente in rappresentanza della minoranza e due in rappresentanza della maggioranza consiliare.
4. Il Sindaco è Presidente delle Commissioni Consiliari consultive temporanee.
5. Il Consiglio comunale procede all'elezione dei membri delle commissioni mediante scrutinio segreto con preferenza. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.
6. La composizione delle Commissioni Consiliari consultive temporanee deve essere rispettosa della parità di genere.
7. Tutti i Consiglieri comunali, anche Assessori o delegati del Sindaco, possono essere eletti a membro delle Commissioni Consiliari Consultive Temporanee.
8. I singoli Consiglieri comunali possono far parte di più Commissioni Consiliari Consultive Temporanee nel rispetto del criterio della proporzionalità dei gruppi.
9. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un membro di commissione, il Consiglio comunale provvede ad eleggere il nuovo componente.
10. E' consentita la delega delle funzioni dei membri delle Commissioni consiliari consultive temporanee ad altro Consigliere comunale dello stesso Gruppo, dotato preferibilmente di adeguata competenza o esperienza in relazione alle materie trattate dalla Commissione.
11. Al fine di consentire una maggiore autonomia di indirizzo e di lavoro e per meglio valorizzare le competenze professionali delle commissioni, le stesse possono invitare a partecipare ai propri lavori dipendenti dell'ente esperti, il cui contributo deve essere dato a titolo gratuito. L'invito è disposto dal Presidente della Commissione ove ne ravvisi l'opportunità.

Art. 2 – Presidenza e convocazione

1. Il Sindaco convoca la prima riunione delle Commissioni consiliari consultive temporanee.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Commissione stessa, fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare nella seduta.
3. La convocazione, unitamente all'ordine del giorno, viene effettuata per iscritto e resa nota mediante comunicazione, da eseguirsi almeno tre giorni prima, ai componenti della Commissione e, per conoscenza, a tutti i Consiglieri comunali e al Segretario Comunale.

Art. 3 – Funzionamento delle Commissioni consiliari temporanee

1. Ogni Commissione Consiliare consultiva temporanea è validamente riunita quando sono presenti almeno due componenti.
2. Le riunioni delle Commissioni consiliari consultive temporanee sono pubbliche.
3. Di norma l'esame degli oggetti si conclude con un parere messo ai voti. Detto parere non è vincolante , e si esprime a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
4. I membri che hanno un interesse personale nel tema oggetto di discussione nella Commissione consiliare consultiva non possono partecipare ai lavori della Commissione.

Art. 4 – Funzioni delle Commissioni consiliari consultive temporanee

1. Le Commissioni consiliari consultive temporanee sono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e sono istituite al fine di studiare, approfondire, istruire argomenti che possono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni consiliari consultive temporanee provvedono alla discussione delle questioni sottoposte all'esame, informando il Consiglio Comunale delle proprie determinazioni.

Art. 5 – Segretario delle Commissioni consiliari consultive temporanee

1. Le funzioni di segretario delle singole Commissioni consiliari consultive temporanee sono svolte da un dipendente comunale indicato, per ciascuna commissione, dal Segretario comunale. La nomina dura l'intero mandato della Commissione consiliare temporanea. In assenza del segretario nominato, la Commissione indica tra i suoi membri il segretario della seduta.
2. Spetta al segretario della Commissione organizzare la comunicazione della convocazione ai membri e ai soggetti e curare l'eventuale predisposizione o reperimento degli atti da sottoporre alla Commissione, su stretta indicazione del Presidente della Commissione.
3. Al segretario spetta provvedere ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento della Commissione Consiliare consultiva temporanea.
4. Il segretario redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione e depositato agli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati e sottoscritti A cura del segretario della Commissione, i verbali numerati in ordine cronologico per anno, e le copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni, sono trasmesse al Sindaco e al Segretario Comunale e a tutti i Consiglieri e sono allegate ai fascicoli degli atti deliberativi alle quali si riferiscono.
5. Il Segretario Comunale provvederà a segnalare ai Responsabili di Area competenti, gli indirizzi, le osservazioni, i rilievi relativi a quanto di loro competenza.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. In deroga a quanto previsto dalle preleggi che prevedono che i regolamenti entrano in vigore decorso il decimo quinto giorno dalla loro pubblicazione, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Portoscuso.

Art. 7 - Norme di Rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.